

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata Centro Italiano Studi Vessillologici con sede nel Comune di Lucca, via Mammini n 66.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge come scopo generale di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la promozione, il coordinamento e la diffusione di ricerche e studi nel campo della vessillologia e dell'araldica e la salvaguardia contro la dispersione di documenti a essa relativi.

Nello specifico, l'Associazione persegue i seguenti fini:

- a) mettere a contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, nazionalità, età e convinzioni diverse superando le differenze, i pregiudizi e quant'altro si ponga di ostacolo alla libera e completa comunicazione tra persone;
- b) stimolare l'incontro, il confronto pacifico e la conoscenza reciproca tra persone di diverse estrazioni sociali, religiose, politiche, e quant'altro;
- c) creare una rete sociale (anche con mezzi telematici) e realizzare iniziative che siano occasione di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- d) favorire quanti, perché svantaggiati, con insufficienti risorse economiche o portatori di handicap, abbiano difficoltà a dar corso alla loro passione per la vessillologia e l'araldica.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) produrre e raccogliere materiale tecnico/scientifico e informativo, sia esso realizzato su supporti di tipo fisico, sia telematico (ad esempio, decreti pubblicati in formato elettronico), da salvaguardare e rendere disponibile ai Soci;
- b) organizzare incontri, convegni, seminari, gite, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumenti di crescita culturale e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni locali;

- c) partecipare come Associazione a incontri, convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) approfondire le tematiche legate alla vessillologia e all'araldica attraverso studi, dibattiti e convegni;
- e) preparare e diffondere materiale informativo e giornali, periodici o libri, a stampa o telematici, che illustrino le attività dell'Associazione o i risultati degli studi svolti, nonché collaborare con i mezzi mediatici agli stessi fini;
- f) realizzare e aggiornare un sito telematico informativo dell'Associazione e favorire la comunicazione tra i Soci attraverso reti e strumenti di comunicazione telematici;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei soci

Art. 4 - Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere soci anche persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata:
 - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b) ai seguenti criteri: riconoscimento nello Statuto e negli scopi dell'Associazione e intenzione di collaborare per il raggiungimento dei medesimi;
 - c) al pagamento della quota associativa.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo. Il Consiglio Direttivo di regola ammette il nuovo socio, fatto salvo ragioni di incompatibilità relative a cattiva condotta del richiedente nei confronti dell'Associazione, delle sue attività e dei suoi scopi. Si fa espresso divieto di discriminazione nei confronti del richiedente per ragioni collegate alla sua estrazione sociale, religione, etnia o razza, nazionalità, credo politico o appartenenza ad altre associazioni. È facoltà dell'aspirante nuovo socio far ricorso in Assemblea qualora la domanda di iscrizione non sia accolta.
3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno mesi 1 (uno) prima dello scadere dell'anno in corso.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa oltre 60 (sessanta) giorni rispetto al termine fissato;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - d) ripetuti danni portati contro il patrimonio dell'Associazione.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il termine stabilito;
 - d) a tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
 - e) a cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Comitato Direttivo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) un eventuale Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare qualsiasi altro organo esecutivo e operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Il voto è limitato ai soli soci maggiorenni.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o Revisore Unico e di qualsiasi altro Organo Esecutivo od Operativo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo o dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei revisori o almeno da un quarto degli associati.

6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4. Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e relativo termine di pagamento.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri anche non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. È facoltà dell'Assemblea eleggere un Revisore Unico invece di un Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 12 - Emblemi

1. L'Associazione dispone di propri simboli: lo stemma, la bandiera e la coccarda:
 - a) lo stemma in scudo ovato a bordo d'oro è di verde, alla "V" d'oro movente dalla punta e accompagnata in capo da una foglia d'edera dello stesso;
 - b) la bandiera sociale è inquartata in verde (1° e 4°) e in rosso (2° e 3°) da una croce attraversante bianca, caricata in centro, all'intersezione dei bracci, dello stemma suddetto;
 - c) la coccarda unisce i colori italiani a quelli sociali ed è verde-giallo-rosso-bianco-verde;
 - d) il Presidente dispone di propria bandiera ed è il solo autorizzato a usarla. Essa consiste in un drappo bianco con in centro lo stemma sociale.Detti simboli non possono essere usati privatamente in nome dell'Associazione senza la dovuta autorizzazione del Presidente.

Art. 13 - Norma finale

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Approvato dall'Assemblea dei Soci riunita a Fano il 22 maggio 2016